



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari



9512J
MAY 22 1968

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 Giugno 1966, n. 9 --- <i>Norme sull'Immigrazione.</i>	Pag. 3
LAW No. 9 of 27 June 1966 — <i>Immigration Law.</i>	» 22

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 Giugno 1966, n. 9.
Norme sull'immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Funzionari d'immigrazione)

1. Tutta la materia attinente all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri nella Repubblica è di competenza del Ministero dell'Interno, il quale ha facoltà di delegare tali attribuzioni a funzionari del proprio Ministero.

2. Sono considerati funzionari d'immigrazione quelli indicati nel comma precedente nonché qualsiasi altro appartenente all'Amministrazione Statale, che, secondo necessità, è nominato con Decreto del Ministro dell'Interno.

3. I diplomatici e gli agenti consolari della Repubblica Somala accreditati presso Stati esteri hanno facoltà di svolgere le funzioni dei funzionari d'immigrazione previste dalla presente legge.

Art. 2

(Poteri dei funzionari d'immigrazione)

1. Nell'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui alla presente legge, qualsiasi funzionario d'immigrazione:

- a) può, in caso di necessità urgente, perquisire senza mandato qualsiasi natante, aeromobile o veicolo che si trovi nel territorio della Repubblica, osservando quanto disposto nell'art. 58 del Codice di Procedura Penale;

- b) può sottoporre ad interrogatorio, o ritirargli temporaneamente il documento di viaggio, chiunque intenda entrare o lasciare il territorio della Repubblica o chiunque egli abbia motivo di ritenere che sia stata commessa una violazione alle norme della presente legge e dei relativi regolamenti d'esecuzione, può sottoporre ad interrogatorio chiunque egli ritenga in possesso di informazioni riguardanti tali infrazioni;
- c) deve chiedere a chiunque sia entrato, ed intenda entrare o lasciare il territorio della Repubblica, di compilare o firmare le dichiarazioni prescritte dalla legge e di sottoporsi, se necessario, a visita medica od a rilievi fotografici e dattiloscopici;
- d) può, in caso di urgente necessità, procederè senza mandato all'arresto di chiunque egli abbia motivo di ritenere colpevole di reato punibile ai sensi della presente legge, qualora il mandato di cattura non possa essere ottenuto tempestivamente e sia improbabile che la persona da arrestare possa reperirsi successivamente, se l'arresto non è eseguito immediatamente.

Le persone arrestate senza mandato in tali circostanze debbono essere presentate al Tribunale competente ed al Tribunale più vicino alla località in cui è stato effettuato l'arresto, in ottemperanza alle norme di cui all'art. 39 del Codice di Procedura Penale.

- e) può richiedere che vengano prodotte le prove da lui ritenute necessarie, a conferma di dichiarazioni rese tanto oralmente che per iscritto, allo scopo di ottenere una delle autorizzazioni previste dalla presente legge.

Art. 3

(Obbligo di presentarsi ai funzionari d'immigrazione)

1. Chiunque entri o lasci il territorio della Repubblica deve presentarsi ad un funzionario d'immigrazione. Il funzionario di immigrazione può peraltro dispensare dal presentarsi qualsiasi persona di cui, in base a documenti o ad altre, prove egli abbia accertato l'identità e che sia stata debitamente autorizzata ad entrare nel territorio della Repubblica.

2. Chiunque entri nel territorio della Repubblica attraverso un valico di frontiera, dove non presti servizio un funzionario d'immigrazione, ha l'obbligo di presentarsi al più presto, ed in ogni caso non oltre sette giorni dalla data del suo arrivo, al funzionario d'immigrazione della località più vicino a detto valico di frontiera.

Capo II. — CONDIZIONI PER L'INGRESSO ED IL SOGGIORNO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 4

(Condizioni per l'ingresso nella Repubblica)

E' consentito l'ingresso nel territorio della Repubblica allo straniero che sia in possesso di:

- a) passaporto valido o ogni altro documento di viaggio equipollente, ed abbia il proprio nome trascritto su un documento di viaggio valido rilasciato ad altra persona;
- b) valida autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno nel territorio della Repubblica, di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 5

(Autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno nella Repubblica)

1. Lo straniero può entrare e soggiornare nel territorio della Repubblica soltanto se in possesso di una delle seguenti autorizzazioni;

- a) autorizzazione all'ingresso per turismo;
- b) autorizzazione all'ingresso per transito;
- c) autorizzazione all'ingresso per motivi di studio;
- d) autorizzazione all'ingresso per motivi speciali;
- e) autorizzazione al soggiorno temporaneo;
- f) autorizzazione al soggiorno permanente.

2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono rilasciate, a domanda dell'interessato, dal funzionario d'immigrazione competente ai sensi dell'art. 1 della presente legge, mediante rilascio di apposito documento di autorizzazione, ovvero mediante apposizione di uno speciale «visto», contenente gli estremi dell'autorizzazione, sul documento di viaggio del richiedente.

3. Dette autorizzazioni possono anche essere rilasciate sotto forma di un timbro apposto sul documento di viaggio dell'interessato da parte del funzionario d'immigrazione; in tal caso il timbro deve contenere gli estremi della relativa autorizzazione, come specificato dalla presente legge.

4. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo può essere subordinato a determinate condizioni, che possono essere modificate in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'autorizzazione o dell'eventuale rinnovo o proroga della medesima.

Art. 6

(Autorizzazione all'ingresso per turismo)

1. L'autorizzazione all'ingresso per turismo può essere rilasciata a qualsiasi straniero che desideri entrare nel territorio della Repubblica;

- a) a scopo turistico; ovvero
- b) per qualsiasi altro motivo di carattere temporaneo che, a giudizio del funzionario d'immigrazione, sia ritenuto valido.

2. Il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso per turismo può essere condizionato al possesso di un biglietto valido di viaggio di ritorno o di prosecuzione per altro paese, ovvero di una cauzione o garanzia tale da assicurare il sostentamento dello straniero nella Repubblica per la durata dell'autorizzazione richiesta.

3. L'autorizzazione all'ingresso per turismo, salvo le condizioni in essa eventualmente specificate, dà diritto all'ingresso ed al soggiorno nel territorio della Repubblica per il periodo in essa indicato e comunque non superiore a tre mesi dalla data di ingresso.

4. Il Ministro dell'Interno può, su domanda dell'interessato, prorogare la validità dell'autorizzazione all'ingresso per turismo per due ulteriori periodi di tempo non superiori a tre mesi ciascuna, e può altresì modificare le condizioni in essa specificate.

Art. 7

(Autorizzazione all'ingresso per transito)

1. L'autorizzazione all'ingresso per transito può essere rilasciata agli stranieri che:

- a) intendono entrare nel territorio della Repubblica per proseguire il loro viaggio verso una località fuori del territorio della Repubblica stessa; e
- b) siano in possesso dei documenti validi necessari per il loro ingresso nel paese di destinazione;

2. Il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso per transito è condizionato al possesso di un biglietto valido di prosecuzione di viaggio verso il paese di destinazione e di un mezzo idoneo di trasporto e, se richiesto, di una cauzione o garanzia tale da assicurare il sostentamento dello straniero nella Repubblica per la durata del transito.

3. Salvo le condizioni in essa eventualmente specificate, la autorizzazione all'ingresso per transito dà diritto all'ingresso ed al soggiorno nel territorio della Repubblica allo scopo di proseguire il viaggio per una destinazione fuori del territorio stesso, ed il periodo di validità in essa specificato non può superare i 14 giorni dalla data d'ingresso, salvo accertati casi di forza maggiore.

Art. 8

(Autorizzazione all'ingresso per motivi di studio)

1. L'autorizzazione all'ingresso per motivi di studio può essere concessa agli stranieri che intendono entrare o soggiornare nel territorio della Repubblica allo scopo di frequentare corsi di istruzione o di addestramento presso gli appositi Istituti nel territorio della Repubblica che ne abbiano accettata l'iscrizione ai loro corsi.

2. Il rilascio dell'autorizzazione per motivi di studio può essere condizionata al possesso di un biglietto valido di ritorno e di una cauzione o garanzia tale da assicurare il sostentamento dello straniero nella Repubblica per la durata dell'autorizzazione richiesta. Tali condizioni possono essere sostituite in tutto o in parte, a discrezione del Capo del Servizio d'immigrazione, dal possesso di una borsa di studio di importo ritenuto sufficiente ad assicurare il sostentamento dello straniero durante la sua permanenza nella Repubblica.

3. L'autorizzazione all'ingresso per motivi di studio dà diritto all'ingresso ed al soggiorno nel territorio per il periodo di tempo necessario al completamento degli studi ed alle condizioni specificate nell'autorizzazione stessa.

Art. 9

(Autorizzazione all'ingresso per motivi speciali)

1. Previa autorizzazione del Ministro dell'Interno, allo straniero dichiarato «indesiderabile» ai sensi dell'art. 30 può essere concessa una autorizzazione speciale all'ingresso per visita temporanea o per transito nel territorio della Repubblica.

2. La durata e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione all'ingresso per motivi speciali sono stabilite caso per caso dal Ministro dell'Interno.

Art. 10

(Autorizzazione al soggiorno temporaneo)

1. L'autorizzazione al soggiorno temporaneo, che dà diritto all'ingresso ed al soggiorno temporaneo nel territorio della Repubblica, può essere concessa a qualsiasi straniero, ad eccezione degli stranieri indesiderabili, alle seguenti **condizioni**;

a) siano ottemperate le disposizioni di cui all'art. 4 della presente legge;

b) sia depositata una cauzione, dall'interessato o da altra persona a suo nome, mediante versamento al funzionario di immigrazione competente di una somma che il Capo del Servizio di Immigrazione ritenga sufficiente a coprire il costo del biglietto di viaggio di ritorno dello straniero al paese di origine ovvero, a discrezione dello stesso Capo del Servizio di Immigrazione, del biglietto di viaggio sino al più vicino paese estero nel quale gli sia consentito l'ingresso, nonchè di una ulteriore somma non superiore al 25% di tale cauzione; ovvero

— sia presentata una garanzia da una o più persone residenti nel territorio ed accettata dal Capo del Servizio di Immigrazione per un importo corrispondente alle somme di cui sopra.

2. Il Ministro dell'Interno, sentito il Capo del Servizio di Immigrazione, può esonerare lo straniero che richieda un'autorizzazione al soggiorno temporaneo dall'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 1 — lettera b) — del presente articolo, qualora abbia accertato che lo straniero è in possesso di mezzi tali da assicurare il proprio sostentamento nella Repubblica per la durata dell'autorizzazione richiesta ed a coprire il costo del biglietto di viaggio di ritorno o di prosecuzione per altro paese.

3. L'autorizzazione al soggiorno temporaneo deve indicare la durata del soggiorno dello straniero nella Repubblica.

4. Gli stranieri in possesso dell'autorizzazione al soggiorno temporaneo non possono svolgere attività a scopo di guadagno nel territorio della Repubblica senza l'apposita autorizzazione di cui all'art. 24 della presente legge.

Art. 11

(Autorizzazione al soggiorno permanente)

1. L'autorizzazione al soggiorno permanente può essere rilasciata, a domanda allo straniero che abbia legittimamente soggiornato nel territorio della Repubblica per non meno di cinque anni.

2. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al coniuge e ai figli di età inferiore ai 18 anni, conviventi e a carico dello straniero cui sia stata rilasciata l'autorizzazione al soggiorno permanente.

3. L'autorizzazione decade nel caso di assenza continuata dell'interessato dal territorio della Repubblica per un periodo superiore a tre anni.

Art. 12

(Iscrizione di familiari sulle autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno)

Lo straniero può, a domanda ottenere l'iscrizione del coniuge o dei figli di età inferiore ai 18 anni, conviventi ed a carico dello straniero, sull'autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno concessagli.

Art. 13

(Modifica e revoca delle autorizzazioni al soggiorno)

Il Ministro dell'Interno ha facoltà, in qualsiasi momento, di modificare o revocare d'ufficio o su proposta del Capo del Servizio di Immigrazione e con provvedimento motivato, qualsiasi autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno concessa a stranieri ai sensi della presente legge.

Art. 14

(Facoltà del Ministro dell'Interno di vietare l'ingresso nella Repubblica)

Il Ministro dell'Interno può vietare l'ingresso nella Repubblica a qualsiasi straniero.

Art. 15

(Obbligo per gli stranieri di notificare il proprio indirizzo)

E' fatto obbligo agli stranieri che soggiornano per qualsiasi motivo nel territorio della Repubblica di comunicare per iscritto al Capo del Servizio di Immigrazione il proprio indirizzo nella Repubblica e qualsiasi successivo cambiamento di esso.

Art. 16

(Zone del territorio della Repubblica vietato agli stranieri)

Il Ministro dell'Interno ha facoltà, se del caso d'intesa con il Ministro della Difesa, di emanare, previa pubblica notifica e per motivi attinenti alla sicurezza nazionale, norme regolamentari che precludano agli stranieri l'accesso a determinate zone del territorio della Repubblica.

Capo III. — DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE
ALLE PERSONE A BORDO DI NATANTI O VEICOLI

Art. 17

*(Elenco di persone a bordo di natanti, aeromobili o veicoli
che entrino ed escano dal territorio)*

1. Il comandante o chi abbia la responsabilità di un natante, aeromobile o veicolo non militare che entri nel territorio della Repubblica, deve presentare al funzionario d'immigrazione, se richiesto, un elenco firmato, in duplice copia, di tutti i passeggeri, membri dell'equipaggio e le persone che si trovino comunque a bordo e fornire al riguardo tutte le eventuali altre notizie che possano essere richieste.

2. Gli agenti ed i rappresentanti delle compagnie marittime, aeree e di trasporti terrestri debbono consegnare al funzionario d'immigrazione competente, immediatamente dopo l'arrivo di natanti, aeromobili o veicoli nel territorio o prima della loro partenza, un elenco firmato, in duplice copia, di tutte le persone che nel territorio sbarchino o si imbarchino su detti natanti, aeromobili o veicoli.

3. Il comandante o chi abbia la responsabilità di un natante, aeromobile o veicolo militare estero, che entri o lasci il territorio della Repubblica, deve consegnare al funzionario d'immigrazione competente un elenco firmato, in duplice copia, di tutte le persone che, già a bordo di detto natante, aeromobile o veicolo militare estero, intendano rimanere nella Repubblica dopo la partenza dell'aeromobile, natante o veicolo o delle persone che, precedentemente soggiornanti nel territorio della Repubblica, s'imbarchino sul natante, aeromobile o veicolo militare per uscire dalla Repubblica.

Art. 18

(Sbarco temporaneo)

Il funzionario d'immigrazione può disporre dall'obbligo dell'autorizzazione all'ingresso i membri dell'equipaggio od i passeggeri di qualsiasi natante o aeromobile che si trovi nel territorio della Repubblica o che vi sbarchino solo temporaneamente.

Art. 19

(Sbarco di emergenza)

Lo straniero che si trovi comunque a bordo di un natante od aeromobile che soste o transiti nel territorio della Repubblica, non può esservi sbarcato senza l'autorizzazione del funzionario d'immigrazione competente, a meno che lo sbarco non sia stato disposto, in caso grave od urgente necessità, dal sanitario competente.

Capo IV. — CAUZIONE E GARANZIA

Art. 20

(Deposito della cauzione o garanzia)

1. La cauzione di cui all'art. 10 può essere versata dallo straniero ovvero dal datore di lavoro per il quale egli intenda svolgere nella Repubblica attività retribuita.

2. Il datore di lavoro può sostituire detta cauzione con altre forme di garanzia che, a discrezione del Ministro dell'Interno, assicurino il rimpatrio dello straniero dipendente a spese del datore di lavoro stesso.

Art. 21

(Rinnovo della garanzia)

Qualora l'autorizzazione al soggiorno rilasciata ad uno straniero sia rinnovata o prorogata, lo straniero stesso dovrà rinnovare la garanzia eventualmente data in precedenza per l'importo e la durata che gli verranno fissati dal Capo del Servizio di Immigrazione.

Art. 22

(Restituzione della cauzione)

1. Nel caso in cui lo straniero, cui sia stato concesso il soggiorno nella Repubblica ai sensi del primo comma — lettera b) — dell'art. 10, ottenga successivamente un'autorizzazione al soggiorno permanente, la cauzione versata è restituita a lui o alla persona che avrà effettuato il relativo versamento a suo nome.

2. All'atto della partenza definitiva dello straniero, la cauzione eventualmente versata viene restituita allo straniero stesso ed ai suoi legittimi rappresentanti, qualora egli abbia provveduto o provveda con i propri mezzi al viaggio di uscita dalla Repubblica.

Art. 23

(Eventuali spese di rimpatrio da dedursi dalla cauzione)

All'atto della partenza definitiva dal territorio della Repubblica di uno straniero in possesso di autorizzazione al soggiorno condizionata al deposito di cauzione, sia alla scadenza dell'autorizzazione che prima, la cauzione versata sarà restituita all'interessato od ai suoi legittimi rappresentanti, dedotte le eventuali spese sostenute dal Governo della Repubblica per il suo trasporto fuori dal territorio.

Capo V. — AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA'
A SCOPO DI GUADAGNO

Art. 24

(Autorizzazione di lavoro)

1. Nessun straniero può svolgere nel territorio della Repubblica un'attività a scopo di guadagno senza un'autorizzazione di lavoro rilasciata dal Ministro dell'Interno.

2. Il Ministro dell'Interno, nel decidere se rilasciare o meno una autorizzazione di lavoro, deve tener conto della disponibilità di cittadini somali qualificati ad intraprendere il medesimo lavoro, svolgendo, se del caso, opportuni accertamenti presso i competenti organi del Ministero della Sanità e Lavoro, nonchè presso il Ministero nella cui competenza rientra l'attività che lo straniero intenda svolgere.

3. Nessuno può dare impiego o lavoro retribuito nella Repubblica ad uno straniero a meno che questi non sia in possesso della autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 25

(Concessione dell'attività di lavoro per conto di terzi)

Quando uno straniero cessi, per qualsiasi motivo, di svolgere nella Repubblica attività di lavoro per conto di terzi, il suo datore di lavoro deve, entro sette giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, darne comunicazione scritta al Ministero dell'Interno.

Art. 26

(Cambiamento dell'attività di lavoro per conto di terzi)

Qualora ad uno straniero venga offerto lavoro od impiego da parte di un altro datore di lavoro, dovranno essere osservate le disposizioni previste dagli artt. 20 e 24.

Art. 27

(Concessione dell'attività professionale per conto proprio)

Lo straniero che cessi in modo definitivo dall'esercizio dell'attività professionale al cui svolgimento, per proprio conto, era stato autorizzato, deve darne comunicazione per iscritto, entro sette giorni dalla cessazione di tale attività, al Ministero dell'Interno.

Art. 28

(Cambiamento dell'attività professionale per conto proprio)

Lo straniero autorizzato a svolgere, per conto proprio, un'attività professionale e che intraprenda una qualsiasi altra attività diversa da quella per cui ottenne l'autorizzazione, deve darne comunicazione per iscritto, entro sette giorni dalla cessazione della attività precedentemente autorizzata, al Ministero dell'Interno.

Art. 29

(Esenzioni)

Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli stranieri direttamente impiegati dal Governo Somalo o da un Ente Pubblico, agli stranieri che svolgono per conto di organizzazioni internazionali o di altri Stati attività di lavoro a favore del Governo Somalo in base a trattati ed accordi, o agli stranieri cui sia stata rilasciata una autorizzazione al soggiorno permanente.

Capo VI. — STRANIERI INDESIDERABILI

Art. 30

(Definizione di «straniero indesiderabile»)

1. Agli effetti della presente legge può essere dichiarato «indesiderabile» lo straniero che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia oggetto di un ordine di espulsione emesso nei suoi confronti ai sensi di legge;
 - b) sia sprovvisto di mezzi sufficienti di sostentamento;
 - c) sia ritenuto, in base a certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario, affetto da malattie contagiose ed infettive ed in condizioni fisiche o mentali che non consentono, per ragioni sanitarie, il suo ingresso e la sua permanenza nella Repubblica; o che non abbia ottemperato alle disposizioni di carattere sanitario in vigore nella Repubblica;
 - d) sia illegalmente entrato nel territorio della Repubblica, sprovvisto di un documento valido di viaggio e delle autorizzazioni prescritte dalla legge;
 - e) sia persona la cui permanenza od attività nel territorio della Repubblica sia contraria agli interessi dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, della moralità pubblica o della religione.
2. La dichiarazione di indesiderabilità di uno straniero ha luogo con decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 31

(Intervento dei funzionari d'immigrazione nei confronti degli stranieri indesiderabili)

Qualsiasi funzionario d'immigrazione o qualsiasi appartenente alle Forze di Polizia, od al Corpo degli Aeronauti, può:

- a) impedire ad uno straniero indesiderabile, se necessario coattivamente, l'ingresso nel territorio della Repubblica;
- b) impedire ad uno straniero indesiderabile di sbarcare nel territorio della Repubblica da qualsiasi natante, aeromobile o veicolo;
- c) arrestare anche senza necessità di ordine o mandato e denunciare al Tribunale competente, in conformità alle norme del Codice di Procedura Penale, qualsiasi straniero indesiderabile che si trovi nel territorio della Repubblica in violazione alle norme della presente legge.

Art. 32

(Respingimento di stranieri indesiderabili)

1. Qualora uno straniero indesiderabile sia entrato nel territorio della Repubblica, il funzionario d'immigrazione ha facoltà di ordinare al comandante o a chi abbia la responsabilità di qualsiasi natante, aeromobile o veicolo usato dallo straniero indesiderabile, od al suo agente nella Repubblica, di trasportarlo senza indugio fuori del territorio con lo stesso natante, aeromobile o veicolo o con il primo mezzo disponibile, a proprie spese.

2. Il comandante, il proprietario o l'agente di qualsiasi natante, aeromobile o veicolo che abbiano scientemente consentito l'ingresso nel territorio della Repubblica di uno straniero indesiderabile trasportato in detto natante, aeromobile o veicolo, sono solidamente tenuti al pagamento delle spese eventualmente sostenute dal Governo della Repubblica per l'espulsione di detto straniero dal territorio.

Capo VII. — ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 33

(Persone soggette ad espulsione)

Lo straniero è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica:

- 1) qualora il Giudice competente ne ordini l'espulsione a termini di legge;
- 2) qualora il Ministro dell'Interno, con proprio Decreto, ne ordini l'espulsione ai sensi dell'art. 34 della presente legge.

Art. 34

(Modalità di esecuzione conseguenti alla dichiarazione di indesiderabilità)

1. Il decreto del Ministro dell'Interno, che dichiarerà uno straniero indesiderabile, deve essere comunicato per iscritto all'interessato.

2. Detto decreto deve contenere l'ordine di lasciare il territorio della Repubblica entro una determinata data e le modalità all'uopo stabilite.

3. Lo straniero che non ottemperi a tale ordine è soggetto ad espulsione.

Art. 35

(Revoca di decreti di espulsione)

Il Ministro dell'Interno può disporre, d'ufficio o su proposta del Capo del Servizio di Immigrazione, la revoca di un decreto di espulsione emesso nei confronti di uno straniero ai sensi dell'art. 34 della presente legge.

Art. 36

(Spese sostenute per l'esecuzione di provvedimenti di espulsione dal territorio)

Le eventuali spese sostenute dal Governo della Repubblica per l'esecuzione di un provvedimento di espulsione vengono considerate un debito verso lo Stato e possono, come tali, dare luogo a recupero mediante provvedimento di esecuzione nei confronti dello straniero o del suo garante.

Capo VIII. — DISPOSIZIONI PENALI

Art. 37

(Reati e sanzioni penali)

1. E' colpevole di reato ai sensi della presente legge chiunque commette uno dei seguenti atti od omissioni:

- a) trovandosi nel territorio della Repubblica o fuori di esso, rende dichiarazioni false o presenta falsa documentazione nell'intento di ottenere o aiutare altri ad ottenere una autorizzazione ai sensi della presente legge;
- b) altera un'autorizzazione o qualsiasi altro documento rilasciato o steso ai sensi della presente legge o ne altera le copie;
- c) fornisce, vende o presta ad altre persone un'autorizzazione o qualsiasi altro documento rilasciatogli ai sensi della presente legge, ovvero usa un'autorizzazione o qualsiasi altro documento rilasciato ad altre persone se ne fosse il titolare;
- d) intenzionalmente fornisce assistenza ed acconsente a che una qualsiasi persona entri nel territorio della Repubblica o lasci tale territorio in violazione delle norme contenute nella presente legge;
- e) non risponde o rifiuta di rispondere a qualsiasi legittima o ragionevole domanda rivoltagli da un funzionario d'immigrazione, ovvero intenzionalmente fornisce risposta non veritiera a una tale domanda, fermo restando che nessuno è tenuto, in forza della presente norma, a rispondere ad una domanda che tenda ad incriminarlo.
- f) intenzionalmente rifiuta di presentarsi ad un funzionario di immigrazione, pur essendone stato richiesto;
- g) intenzionalmente usa o detiene qualsiasi autorizzazione falsificata o irregolare o altro documento equipollente, su cui siano stati falsificati il visto o altre annotazioni, ovvero usa o detiene qualsiasi autorizzazione che sia stata alterata o rilasciata illecitamente;
- h) ostacola un funzionario d'immigrazione nel compimento del suo dovere;
- i) elude o tenta di eludere le domande rivoltegli da un funzionario d'immigrazione nell'esercizio delle sue funzioni;
- j) non fornisce gli elenchi o gli altri dati richiesti in conformità dell'art.2 della presente legge;
- k) entra illegalmente o si trova illegalmente nel territorio della Repubblica in violazione delle norme della presente legge;

- l) trattandosi di straniero indesiderabile, non ottempera alla legittima richiesta rivoltagli da un funzionario d'immigrazione o di Polizia di lasciare il territorio della Repubblica;
- m) non ottempera alle condizioni specificate in una qualsiasi autorizzazione rilasciatagli in forza della presente legge o delle relative norme regolamentari di esecuzione;
- n) trattandosi di straniero, intraprende una attività a scopo di guadagno senza la preventiva autorizzazione prescritta dalla presente legge;
- o) dà lavoro ad uno straniero che non ha ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla presente legge;
- p) tenta di commettere un qualsiasi reato punibile in base alla presente legge;
- q) si rende colpevole di favoreggiamento di uno dei reati sopra specificati;
- r) dà ricetto a persona che egli sa o ha ragione di ritenere abbia commesso uno dei reati sopra specificati;
- s) viola qualsiasi altra disposizione della presente legge.

2. Chiunque commette un reato previsto dalla presente legge è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a dodici mesi o con la multa fino a Sh. So. 10.000, ovvero con ambedue le pene.

3. Qualora il titolare dell'autorizzazione venga riconosciuto colpevole di un reato previsto dal primo comma del presente articolo, il Giudice può, oltre ad infliggergli la pena applicabile per tale reato, ordinare la revoca dell'autorizzazione di cui è in possesso.

Art. 38

(Sanzione penale a carico di stranieri espulsi che rientrano nel territorio della Repubblica)

Lo straniero che è stato espulso dalla Repubblica ai sensi della presente legge o che rientri nel territorio mentre il provvedimento di espulsione è tuttora valido, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a Sh. So. 20 mila, ovvero con entrambe le pene, e viene nuovamente espulso.

Art. 39

(Sanzione penale a carico di proprietari, agenti o persone responsabili di natanti, aeromobili o veicoli)

Qualora uno straniero indesiderabile entri nel territorio della Repubblica a mezzo di un natante, aeromobile o veicolo, ed anche nel caso che ciò avvenga senza che il proprietario, l'agente o la persona responsabile del natante, aeromobile o veicolo ne sia a conoscenza, tale proprietario, agente o persona responsabile è punita individualmente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa fino a Sh. So. 3.000. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando lo straniero indesiderabile sia in possesso di un'autorizzazione valida rilasciatagli ai sensi della presente legge.

Art. 40

(Facoltà del Giudice di trattenere natanti, aeromobili o veicoli)

1. Qualora uno straniero indesiderabile entri nel territorio della Repubblica a mezzo di un natante, aeromobile o veicolo, il Giudice può ordinare che il natante, aeromobile o veicolo sia trattenuto fintanto che il proprietario, l'agente o la persona responsabile non abbia preso i provvedimenti ritenuti necessari dal funzionario d'immigrazione per il trasporto dello straniero indesiderabile fuori del territorio della Repubblica.

2. Qualora al proprietario, all'agente o alla persona responsabile di un natante, aeromobile o veicolo venga irrogata una qualsiasi pena pecuniaria ai sensi della presente legge, il Giudice può ordinare che il natante, aeromobile o veicolo sia trattenuto fintanto che il proprietario, l'agente o la persona responsabile non abbia pagato la pena pecuniaria. Nell'irrogare la pena pecuniaria, il Giudice può ordinare l'esecuzione nei confronti del natante, aeromobile o veicolo.

Art. 41

(Tasse di concessione)

1. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 6, 7, 10 e 11 della presente legge è subordinato al pagamento della seguente tassa, da parte dei beneficiari:

a) Autorizzazione al soggiorno permanente	Sh. So. 500
b) autorizzazione al soggiorno temporaneo	» » 200
c) autorizzazione all'ingresso per turismo	» » 50
d) autorizzazione all'ingresso per transito per un periodo superiore alle 48 ore	» » 25

2. La tassa di concessione governativa di cui al precedente comma è riscassa col sistema del bollo mediante apposizione di marche da bollo appositamente annullate dall'Autorità competente.

3. Sono esenti dalla tassa gli stranieri direttamente impiegati dal Governo Somalo o da un Ente Pubblico, gli stranieri che svolgono per conto di organizzazioni internazionali o di altri Stati attività di lavoro in favore del Governo Somalo in base a trattati o ad accordi internazionali, nonchè, a titolo di reciprocità, i cittadini di Stati esteri che esentano dalle tasse i cittadini somali.

Art. 42

(Esenzioni, privilegi e immunità derivanti dal diritto e dai trattati internazionali)

Le disposizioni della presente legge non derogano alle esenzioni, privilegi e immunità derivanti dalle norme del diritto internazionale generalmente ammesso e dei trattati ed accordi internazionali vincolati per la Repubblica Somala.

Art. 43

(Centri raccolta rifugiati politici)

Il Ministro dell'Interno ha la facoltà di predisporre, in determinate località, centri di raccolta per la sistemazione temporanea di stranieri e apolidi che siano entrati nel territorio della Repubblica, quali rifugiati politici sprovvisti dei documenti e delle autorizzazioni di cui all'art. 4 della presente Legge.

Art. 44

(Disposizioni transitorie)

1. Le autorizzazioni al soggiorno permanente e le altre autorizzazioni rilasciate ai sensi di qualsiasi legge abrogata dalla presente legge rimangono valide come se fossero state rilasciate ai sensi della presente legge.

2. Allo straniero che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sia residente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni è concessa l'autorizzazione al soggiorno permanente ai sensi della presente legge.

Art. 45

(Regolamenti)

Il Ministro dell'Interno può emanare regolamenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 46

(Abrogazioni)

Sono abrogati gli articoli dal 130 al 143 e dal 148 al 158 dell'Ordinamento di Polizia dell'Africa Orientale Italiana, la «Somali-land Immigration Ordinance» ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 47

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Essa sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 27 Giugno 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Interno

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

LAW No. 9 of 27 June 1966.
Immigration Law.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

TAKING NOTE of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Chapter I. — GENERAL PROVISIONS

Article 1

Immigration Officers

1. The Minister of Interior shall have jurisdiction over all matters connected with the entry and residence of aliens in the Republic, and may delegate the functions relating thereto to any officer in his Ministry.

2. The officers referred to in the previous paragraph, and any other officer nominated, where necessary, by decree of the Minister of Interior, shall be considered Immigration Officers.

3. Diplomatic Envoys and Consular Agents of the Somali Republic accredited to foreign States may perform the functions assigned to Immigration Officers under the terms of this law.

Article 2

Powers of Immigration Officers

1. For the purpose of exercising his powers and functions and carrying out his duties under this Law, an Immigration Officer:

- a) may, in case of urgent necessity, without a search warrant, enter upon and search any ship, aircraft or vehicle within the territory of the Republic, in conformity with the procedure provided for in Article 58 of the Criminal Procedure Code;

- b) may interrogate, and temporarily retain the travel document of any person who desires to enter or leave the Republic and, when he has reason to believe any infringement of any provisions of this law or any regulation made hereunder has occurred, interrogate any person whom he believes can give information regarding such infringement;
- c) shall require any person who has entered or who desires to enter or leave the Republic to complete and sign any prescribed form of declaration and, if necessary, undergo a medical examination or have his photograph and fingerprints taken;
- d) may, in case of urgent necessity, arrest a person without warrant where there are grounds to believe that the person to be arrested has committed an offence punishable under this law, that a warrant of arrest cannot be obtained in time and that it is likely the person to be arrested will not be found if he is not arrested immediately. A person arrested without a warrant shall be taken immediately before the competent Court or before the Court nearest to the place of the arrest in conformity with the provisions of Article 39 of the Criminal Procedure Code;
- e) may require the production to him of any proof or evidence which he may consider necessary to substantiate any statement, either oral or in writing, made for the purpose of obtaining any pass, permit, or endorsement issued under the provisions of this law.

Article 3

Appearance Before Immigration Officers

1. Every person entering or leaving the Republic shall appear before an Immigration Officer, provided that the Immigration Officer may dispense with the personal appearance of any person if he is satisfied by documentary or other evidence of his identity and that the said person has been duly authorized to enter the Republic.

2. When a person enters the Republic at a place to which no Immigration Officer is assigned, he shall appear before the Immigration Officer nearest to his place of arrival as soon as possible and in any case not later than seven days after his entry.

Chapter II. — CONDITIONS OF ENTRY AND RESIDENCE IN THE REPUBLIC

Article 4

Condition of Entry into the Republic

An alien shall be allowed to enter the territory of the Somali Republic if he is in possession of:

- a) a valid passport or travel document, or his name is lawfully endorsed in a travel document issued to another person; and
- b) a valid pass, permit or endorsement referred to in Article 5 of this law.

Article 5

Passes, Permits and Endorsements

1. An alien may enter, and reside in, the Republic only if he is in possession of one of the following;

- a) Visitor's Pass
- b) Transit Pass
- c) Student's Pass
- d) Special Pass
- e) Temporary Resident's Permit
- f) Permanent Resident's Permit.

2. The passes or permits referred to in the previous paragraph shall be issued, upon application by the person interested, by the competent Immigration Officer under the terms of Art. 1 of this Law. The passes or permits may be in the form of a separate document, or of a special «visa» in the alien's travel document bearing the details of the pass or permit.

3. Such passes or permits may also be in the form of a stamp affixed by the Immigration Officer on the alien's travel document; in such case, the stamp shall contain the details of the pass or permit, as laid down in this law.

4. The passes or permits referred to in this article may be issued subject to conditions. Such conditions may be altered or amended at any time during the period for which such passes or permits have been issued or extended.

Article 6

Visitor's Pass

1. A Visitor's Pass may be issued to an alien desiring to enter the Republic:

- a) for the purpose of tourism, or
- b) for any other temporary purpose which may be approved by the Immigration Officer.

2. An applicant for a Visitor's Pass may be required to produce a return travel ticket, or a travel ticket for an onward journey to another country, or a bond or guarantee to cover the cost of maintenance of the applicant during the period for which the pass is requested.

3. A Visitor's Pass shall, subject to the conditions specified therein, entitle the holder thereof to enter and stay in the Republic for the period specified, such period not exceeding three months from the date of entry.

4. The Minister of Interior may, upon application by the holder, extend the validity of a Visitor's Pass for two further periods not exceeding three months each, and alter or amend any conditions thereof.

Article 7

Transit Pass

1. A Transit Pass may be issued to an alien who:

- a) desires to enter the Republic for the purpose of travelling to a destination outside the Republic; and
- b) is in possession of such valid documents as may be required to permit him to enter the country of destination.

2. A Transit Pass may be issued only on condition that the applicant is in possession of a travel ticket valid for the journey in the country of destination, or a satisfactory means of transport, and, if so required, of a bond or guarantee to cover the cost of maintenance of the applicant during the period of transit in the Republic.

3. A Transit Pass, subject to the conditions which may be specified therein, shall entitle the holder thereof to enter and stay in the Republic for the purpose of travelling to a destination outside the Republic. A Transit Pass shall be valid for the specified period, such period not exceeding fourteen days, except in proven cases of force majeure.

Article 8

Student's Pass

1. A Student's Pass may be issued to an alien who wishes to enter and reside in the Republic for the purpose of receiving education or training at an educational or training establishment within the Republic by which he has been accepted as a student.

2. An applicant for a Student's Pass may be required to produce a return travel ticket and a bond or guarantee to cover the cost maintenance of the applicant in the Republic during the period for which the Student's Pass is requested; provided that such conditions may be dispensed with in whole or in part by the Head of the Immigration Service if the applicant is in possession of a scholarship or sum of money considered sufficient for his maintenance during his stay.

3. A Student's Pass shall, subject to the conditions specified therein, entitle the holder thereof to enter and reside in the Republic for such period as may be required for his studies.

Article 9

Special Pass

1. A Special Pass may be issued with the prior approval of the Minister of Interior to a person who is an undesirable alien under the provision of Article 30 of this law, for the purpose of a temporary visit to or transit through the Somali Republic.

2. The duration of the validity and the conditions to be attached to the Special Pass shall be determined in each instance by the Minister of Interior.

Article 10

Temporary Resident's Permit

1. An alien, other than an undesirable alien, may be granted a Temporary Resident's Permit permitting him to enter and reside temporarily in the Republic provided:

- a) he complies with the provision of Article 4 of this law;
- b) he, or some other person on his behalf, gives a bond by depositing with the competent Immigration Officer such sum as in the opinion of the Head of the Immigration Service

is sufficient to cover the cost of returning him to his country of origin or, in the discretion of the Head of the Immigration Service, to the nearest country into which he may be admitted, together with an additional sum not exceeding 25% of the aforesaid amount; or one or more persons resident in the Republic furnish a guarantee approved by the Head of the Immigration Service for an amount equivalent to the sums referred to above.

2. The Minister of Interior, having heard the Head of the Immigration Service, may exempt an applicant for a Temporary Resident's Permit from the provisions of paragraph 1 (b) above, provided that the said Minister is satisfied that the applicant has sufficient financial means to cover the cost of his maintenance during the period for which the permit has been requested and the cost of a return travel ticket or a travel ticket for an onward journey to another country.

3. A Temporary Resident's Permit shall specify the duration of an alien's residence in the Republic.

4. An alien to whom a Temporary Resident's Permit is granted shall not engage in any gainful occupation in the Republic, unless he has obtained a work permit under the terms of Article 24 of this law.

Article 11

Permanent Resident's Permit

1. A Permanent Resident's Permit may be issued on application to an alien who has been lawfully resident in the Somali Republic for a period of not less than five years.

2. The above provision shall apply also to an alien's spouse and children who are less than 18 years of age, provided that they are dependent on and living with the alien to whom a Permanent Resident's Permit has been issued.

3. The permit shall lapse if the holder is continuously absent from the Republic for a period exceeding three years.

Article 12

Inclusion of Dependents in Permit or Pass

A permit or pass, granted to an alien to enter and remain in the Republic, may, on application by the alien, be endorsed to include his spouse and children who are less than 18 years of age, provided that they are dependent on and living with the alien.

Article 13

Variation or Cancellation of Permit or Pass

The Minister of Interior may, at any time, either on his own motion or on the proposal of the Head of the Immigration Service, stating the reasons therefor, vary or cancel any permit or pass issued under the provisions of this law.

Article 14

Power of Minister to Prohibit Entry

The Minister of Interior shall have the power to prohibit the entry into the Republic of any alien.

Article 15

Duty of Alien to Report his Address

Every alien present in the Republic, for whatever reason, shall keep the Head of the Immigration Service informed of his address in the Republic, and any change of such address.

Article 16

Areas Prohibited to Aliens

The Minister of Interior, if necessary after consultation with the Minister of Defence, and upon proper public notification, may make regulations for reasons of national security excluding aliens from certain areas of the Republic.

Chapter III. — SPECIAL PROVISIONS REGARDING
PERSONS ON BOARD VESSELS, AIRCRAFTS AND VEHICLES

Article 17

*List of Persons on Vessels, Aircraft and Vehicles
Entering or Leaving the Republic*

1. The master of, or the person responsible for, a vessel, aircraft or vehicle other than those belonging to Armed Forces entering the territory of the Republic, shall give to an Immigration Officer, if he so requires, a signed list in duplicate of all passengers, members of the crew and other persons on board and such other information as may be requested.

2. The agents and representatives of sea, air and land transport companies shall deliver to the competent Immigration Officer immediately on arrival of ships, aircraft and vehicles and as soon as possible before their departure, a signed list in duplicate of all persons embarked or disembarked in the Republic.

3. The master of, or the person responsible for, any vessel, aircraft or vehicle belonging to foreign Armed Forces arriving in or departing from the territory of the Republic shall give the competent Immigration Officer a signed list in duplicate of all persons who disembarked with the intention of remaining after the departure of the vessel, aircraft or vehicle, or of any person previously resident in the Republic, who embarked on the vessel, aircraft or vehicle with the intention of leaving the Republic.

Article 18

Temporary Disembarking

An Immigration Officer may dispense with endorsing the travel document in respect of members of the crew or passengers of any vessel or aircraft within the territory of the Republic who only make a temporary landing.

Article 19

Emergency Disembarking

No alien shall disembark from any vessel or aircraft calling in or in transit through the Republic without the authorization of the competent Immigration Officer, unless his disembarkment has been authorized by the competent Medical Officer in cases of serious and urgent necessity.

Chapter IV. — BOND AND GUARANTEE

Article 20

Deposit of Bond or Guarantee

1. The bond referred to in Article 10 may be deposited by an alien or by the employer for whom he intends to work in the Republic.

2. The employer may substitute such bond by other forms of guarantee which, in the opinion of the Minister of Interior, may ensure the repatriation of the alien at the expense of his employer.

Article 21

Renewal of Guarantee

Where a permit or pass issued to an alien is renewed or extended, such alien shall renew any guarantee previously given, for the amount and duration fixed by the Head of the Immigration Service.

Article 22

Return of Bond

1. Where an alien who has been issued a permit to enter and remain in the Republic on giving a bond under the provisions of Article 10, paragraph 1 (b), subsequently obtains a Permanent Resident's Permit, the bond shall be returned to him or to the person who has given it on his behalf.

2. Where an alien leaves the country permanently, the bond given shall be returned to the alien or his lawful representatives, provided he has arranged for his outward journey with his own means.

Article 23

Deduction for Repatriation Expenses

Where an alien leaves the Republic permanently on or before the expiry of a permit or pass issued on giving a bond, the bond deposited shall be returned to him or his lawful representatives, after deducting therefrom any expenses incurred by the Government for his outward journey.

Chapter V. — AUTHORIZATION TO CARRY OUT
GAINFUL OCCUPATION

Article 24

Work Permit

1. No alien shall engage in any gainful occupation in the Somali Republic without a work permit from the Minister of Interior.

2. The Minister of Interior, in deciding whether or not a work permit should be granted, shall take into account the availability of Somali citizens qualified to undertake such work. In order to ascertain such availability the Minister of Interior may consult the competent organ of the Ministry of Labour and the Ministry competent in the area of the alien's activity.

3. It shall be forbidden to employ an alien in the Republic unless he is in possession of a work permit referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 25

Notice of Termination of Employment

Where an alien, for whatever reason, ceases to work for his employer, his employer shall, within seven days from the cessation of employment, give written notification thereof to the Minister of Interior.

Article 26

Change of Employment

Where an alien is offered employment by another employer, the provisions of Articles 20 and 24 shall apply.

Article 27

Notice of Termination of Professional Activity

An alien who permanently ceases his professional activity for which he was given a work permit shall give written notification thereof to the Minister of Interior within seven days from the cessation of such activity.

Article 28

Notice of Change of Professional Activity

An alien who was given a work permit to engage in a professional activity on his own and who engages in any activity other than the one for which his permit was granted, shall give written notification thereof to the Minister of Interior within seven days from the cessation of the activity for which his permit was originally granted.

Article 29

Exemptions

The provisions of this Chapter shall not apply to an alien directly employed by the Somali Government or a public body, to an alien employed by any international organization or another State for the benefit of the Somali Government on the basis of any treaty or agreement, or to an alien who is a holder of a Permanent Resident's Permit.

Chapter VI. — UNDESIRABLE ALIENS

Article 30

Definition of «Undesirable Alien»

1. For the purposes of this law, a person may be declared an «undesirable alien» if he is:
 - a) an alien against whom an expulsion order has been made under law; or
 - b) an alien without sufficient means of support; or
 - c) an alien who is certified by a medical officer to be suffering from a contagious or infectious disease or to be in a physical or mental state such that his entry or presence in the Republic should not be allowed for reasons of public health, or a person who fails to comply with the health regulations in force in the Republic; or
 - d) an alien who has entered the Republic without a valid travel document or without a permit or pass as prescribed by law; or
 - e) an alien whose presence or activity in the Republic is contrary to the interests of public order, national security, public morals or Religion.
2. A declaration that a person is an undesirable alien shall be made by decree of the Minister of Interior.

Article 31

Duties of Immigration Officers in Respect of Undesirable Aliens

Any Immigration Officer or any member of the Police Force, or of the Illalos may:

- a) prevent an undesirable alien, by force if necessary, from entering the Republic;
- b) prevent an undesirable alien from disembarking from any vessel, aircraft or vehicle in the territory of the Republic;
- c) arrest, even without warrant or order, any undesirable alien found in the Republic in violation of the provisions of this law and take him before the competent Court in accordance with the Criminal Procedure Code.

Article 32

Removal of Undesirable Aliens

1. Where an undesirable alien has entered the Republic, an Immigration Officer may direct the master of, or the person who has responsibility over, any vessel, aircraft or vehicle from which the undesirable alien disembarked, or the agent thereof in the Republic, to remove him from the Republic without delay by the same vessel, aircraft or vehicle or by the first available means of transport, at their expense.

2. The master, owner or agent in the Republic of any vessel, aircraft or vehicle, who knowingly allows an undesirable alien to disembark in the territory of the Republic shall be jointly and severally liable to pay to the Government all expenses incurred by the Government in connection with the expulsion of the undesirable alien from the Republic.

Chapter VII. — EXPULSION

Article 33

Persons Liable to Expulsion

An alien is liable to be expelled from the Somali Republic:

- 1) where a competent Court orders his expulsion in accordance with law;
- 2) where the Minister of Interior, by decree, orders his expulsion in accordance with the provisions of Article 34 of this law.

Article 34

Procedure for the Expulsion Decree

1. A decree by the Minister of Interior declaring an alien an undesirable alien shall be communicated to such alien in writing.
2. Such decree shall contain the order to leave the territory of the Somali Republic within a fixed date and the manner specified for the purpose.
3. An alien who fails to comply with such order shall be expelled.

Article 35

Cancellation of Expulsion Decree

The Minister of Interior, on his own motion or on the proposal of the Head of the Immigration Service, may order the cancellation of an expulsion decree issued against an alien in accordance with Article 34 of this law.

Article 36

Expenses of Expulsion

The expenses incurred by the Government for the implementation of an expulsion order or decree shall be considered a debt to the State and may, as such, be recovered from the alien or his guarantor by means of execution proceedings.

Chapter VIII. — PENAL PROVISIONS

Article 37

Offences and Punishments

1. Whoever commits any of the following acts or omissions shall be guilty of an offence under this law, viz., any person who:
 - a) whether within or outside the Republic makes any false declarations, return or statement for the purpose of obtaining or assisting another person to obtain any permit, pass, or endorsement under this law;

- b) alters any permit, pass, endorsement or any other authorization issued or made in pursuance of this law, or any copy thereof;
- c) gives, sells or lends any permit, pass, endorsement or any other authorization issued to him in pursuance of this law in order that it shall be used by any other person, or uses as a permit, pass, endorsement or authorization issued to him any permit, pass, endorsement or authorization issued to any other person;
- d) knowingly assists or permits any person to enter or leave the Republic in contravention of the provisions of this law;
- e) fails or refuses to answer any lawful and reasonable question put to him by any Immigration Officer, or knowingly answers such questions untruthfully; provided that no person shall be required under this provision to answer any question tending to incriminate himself;
- f) wilfully refuses to appear before the Immigration Officer when so required;
- g) knowingly uses or has in his possession any forged or irregular permit, pass or similar document on which any visa or endorsement has been forged, or any permit or pass, which has been altered or issued without lawful authority;
- h) obstructs or impedes any Immigration Officer in the execution of his duties;
- i) misleads or attempts to mislead any Immigration Officer seeking, in the exercise of his duties, information in relation to any material matter;
- j) fails to furnish any list or information required to be furnished by him under Article 2;
- k) unlawfully enters or is unlawfully present within the Republic in violation of the provisions of this law;
- l) being an undesirable alien, fails to comply with a lawful requirement of any Immigration or Police Officer to leave the Republic;
- m) fails to comply with any term or condition imposed by any permit or pass, issued to him under the provisions of this law or any regulations made hereunder;
- n) is an alien and engages in gainful activity without obtaining a work permit under this law;
- o) employs an alien who has not obtained a work permit under this law;

- p) attempts to commit any offence punishable under this law;
- q) aids or abets any person in committing any of the foregoing offences;
- r) harbours any person whom he knows or has reasonable grounds for believing has committed any of the foregoing offences;
- s) violates any other provision of this law.

2. Any person who commits an offence against this law shall, unless the act constitutes a more serious offence, be punished with imprisonment for a crime not exceeding twelve months or fine for a crime not exceeding Sh. So. 10,000 or both.

3. Where a holder of a permit, pass or endorsement is convicted of an offence under paragraph 1, the Court may, in addition to any punishment which it may impose for such offence, cancel any permit, pass or endorsement which was issued to such person.

Article 38

Punishment of Expelled Aliens who Return

Any alien who, having been expelled from the Republic under the provisions of this law, returns to the Republic while the expulsion order or decree is still in force, shall, unless the act constitutes a more serious offence, be punished with imprisonment for a crime not exceeding three years or fine for a crime not exceeding Sh. So. 20,000 or both, and shall again be expelled.

Article 39

Punishment of Owner or Agent of, or Person Responsible for, a Vessel, Aircraft or Vehicle

Where any undesirable alien enters the Republic from any vessel, aircraft or vehicle, whether or not with the knowledge of the owner or agent of, or person responsible for, such vessel, aircraft or vehicle, such owner, agent or person responsible shall each be punished, unless the act constitutes a more serious offence, with fine for a crime not exceeding Sh. So. 3,000; provided that the provisions of this article shall not apply where the undesirable alien is the holder of a special pass or other authorization issued to him under the provisions of this law.

Article 40

Power of Court to Detain Vessels, Aircraft or Vehicles

1. Where any undesirable alien enters the Republic from any vessel, aircraft or vehicle, such vessel, aircraft or vehicle may, by order of the Court, be detained until provision is made by the owner or agent of, or person responsible for, such vessel, aircraft or vehicle, as the case may be, to the satisfaction of the Immigration Officer concerned for the conveyance out of the Republic of such undesirable alien.

2. Where any fine under the provisions of this law has been imposed upon any owner or agent of, or person responsible for, any vessel, aircraft or vehicle, such vessel, aircraft or vehicle may, by order of the Court, be detained until such fine has been paid, and the Court may, when imposing such fine, order execution against such vessel, aircraft or vehicle for the realization of such fine.

Chapter IX. — MISCELLANEOUS, TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 41

Fees for passes and permits

1. The granting or renewal of the passes and permits referred to in Articles 6, 7, 10 and 11 of this Law shall be subject to the payment of the following fees:

a) Permanent Resident's Permit	Sh. So.	500
b) Temporary Resident's Permit	» »	200
c) Visitor's Pass	» »	50
d) Transit pass, for a period not exceeding 48 hours	» »	25

2. The fees referred to in the previous paragraph shall be collected by the competent Authority who shall affix on the pass or permit the required revenue stamps duly stamped with the official seal.

3. Aliens directly employed by the Somali Government or public bodies, aliens employed by an international organization or another State for the benefit of the Somali Government on the basis

of any treaty or agreement, shall be exempt from the payment of such fees. Exemption shall also be granted to citizens of a foreign State, on condition that the said State grants the same exemption to Somali citizens.

Article 42

Exemption, Privileges and Immunities Arising under International Law and Treaties

The provisions of this law shall not derogate from the exemptions, privileges and immunities deriving from the generally accepted rules of international law and international treaties and agreements binding on the Somali Republic.

Article 43

Camps for Political Refugees

The Minister of Interior may establish, in certain places, camps for temporarily accommodating aliens or stateless persons who have entered the territory of the Republic, as political refugees without travel documents and without any permit or pass, as required by Article 4 of the law.

Article 44

Transitional Provision

1. Any Permanent Resident's Permit and any other permit or pass issued under the provisions of any law repealed by this law shall be deemed to have been issued under this law.

2. An alien who on the date of the coming into force of this law has established his residence in the territory of the Somali Republic for a period of at least five years shall be entitled to be granted a Permanent Resident's Permit under this law.

Article 45

Regulations

The Minister of Interior may make regulations for the proper implementation of this law.

Article 46

Abrogation

The Somaliland Immigration Ordinance, Arts. 130 to 143 and 148 to 158 of the «Ordinamento di Polizia dell'Africa Orientale Italiana», and any other provisions contrary to or inconsistent with this law are hereby abrogated.

Article 47

Entry into Force

This law shall come into force on the fifteenth day after the date of its publication in the Official Bulletin.

It shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a law of the State.

Mogadiscio, 27 June 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

The Minister of Interior

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.